

**UNIONE ADIGE-GUA'**

**REGOLAMENTO DELL'UNIONE PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

**COMPONENTE TRIBUTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI)**

**Allegato alla deliberazione di Consiglio n. 5 del 20/02/2018**

## INDICE

ART. 1 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	2
ART. 2 – SOGGETTO GESTORE .....	3
ART. 3 - PRESUPPOSTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA TARI.....	3
ART. 4 – LOCALI ED AREE IMPONIBILI .....	3
ART. 5 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA .....	5
ART. 7 - PIANO FINANZIARIO.....	6
ART. 8 - DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO.....	6
ART. 9 - NUMERO DI OCCUPANTI PER UTENZE DOMESTICHE .....	7
ART. 10- CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E PARTE VARIABILE PER SINGOLO UTENTE.....	7
ART. 11 – ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITÀ ALLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	8
ART. 12 –SCUOLE STATALI .....	8
ART. 13–UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE .....	9
ART. 14 – AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI PER UTENZE DOMESTICHE .....	9
ART. 15 –RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE .....	10
ART. 16 – DENUNCE DI ATTIVAZIONE, CESSAZIONE E VARIAZIONE.....	11
ART. 17 - APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO.....	12
ART. 18 - POTERI DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO.....	13
ART. 19 - RIMBORSI - ERRORI - RETTIFICHE .....	14
ART. 21 - INTERESSI MORATORI.....	15
ART. 22 - CONTENZIOSO.....	15
ART. 23 - NORMA TRANSITORIA .....	15

**Art. 1**

## **Art. 1 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e regola la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art. 1 commi da 639 al 705 della legge n° 147 del 27.12.2013.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n° 147 del 27.12.2013 .
3. Le competenze della funzione "organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi" sono stati trasferiti totalmente dal 1° gennaio 2013 all'Unione Comuni Adige-Guà come da delibera di C.U. n° 4 del 27.02.2013 di recepimento ( nel seguito indicato come **Unione** ), che pertanto svolge, in regime di privativa, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani così come definiti dall'art. 184 comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ( D. Lgs. 152/2006 ) su tutto il territorio dell'unione. La dizione "rifiuti urbani" sarà di seguito usata come comprensiva dei rifiuti non pericolosi dichiarati assimilati agli urbani per qualità e quantità, come individuati nel vigente *Regolamento dell'Unione per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio* .
4. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione della TARI e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate all'art. 9 del "*Regolamento dell'Unione per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio*" provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempreché, non sia superato il limite quantitativo fissato all'art. 10 dello stesso Regolamento.  
Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo come sopra definito, purché l'Unione, anche tramite il gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, indichi – entro sessanta giorni dalla dichiarazione presentata dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione – le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti, in accordo alle previsioni dell'art. 10 del "*Regolamento dell'Unione per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio*".
5. I regolamenti comunali di Cologna Veneta, Pressana, Roveredo di Guà, Veronella e Zimella adottati con provvedimenti:
  - Cologna Veneta delibera di C.C. 19 del 30.04.2010 all'oggetto "Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani".
  - Pressana delibera di C.C.51 del 27.09.1995
  - Roveredo di Guà delibera di C.C.32 del 26.09.1995
  - Veronella delibera di C.C. 7 del 23.02.2000
  - Zimella delibera di C.C., n° 53 del 12.07.2002Sono abrogati
6. Il tributo, istituito a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, è annualmente determinato sulla base di un Piano Finanziario redatto in conformità alle disposizioni del D.P.R. 158/99 e successive integrazioni e modifiche.
7. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
8. Nel seguito si utilizza la denominazione "utenze domestiche" per le superfici adibite a civile abitazione e "utenze non domestiche" per le restanti superfici, tra cui rientrano in particolare le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

## **Art. 2 – SOGGETTO GESTORE**

1. Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani è affidato dall'**Unione** ad un “soggetto Gestore” ( nel seguito indicato come Gestore ) con apposito contratto di servizio.
2. **L'Unione**, in accordo alle vigenti norme statali che istituiscono e regolano il tributo, affida in concessione la riscossione del tributo al Gestore, che esercita anche tutte le funzioni relative all'applicazione e alla riscossione del Tributo, incluse le attività amministrative (denunce, variazioni, ecc.) , di recupero crediti e di accertamento nonché l'attività di controllo e gestione del contenzioso.

## **Art. 3 - PRESUPPOSTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA TARI**

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualunque uso adibiti esistenti nel territorio dei Comuni dell'Unione, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati .
2. Costituiscono oggetto per l'applicazione della TARI tutti i locali o aree coperte, comunque denominati, anche se di uso comune, esistente in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, con le specificazioni e limitazioni di cui al successivo articolo.
3. Sono oggetto di TARI anche le aree scoperte operative, cioè destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di un'attività, quali a titolo esemplificativo, campeggi, dancing, cinema all'aperto, magazzini di materiali e di prodotti finiti destinati alla commercializzazione.
4. La TARI è dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso, salvo quanto previsto dal presente regolamento.
5. L'attivazione anche di uno solo dei servizi a rete (gas, energia elettrica, acqua) è considerato requisito sufficiente per la presunzione dell'occupazione/conduzione dei locali. E' comunque possibile dimostrare la mancata occupazione/conduzione se, i consumi annui risultino marginali e comunque non superiori a 50 Kw, 20 mc di gas e 5 mc di acqua.

## **Art. 4 – LOCALI ED AREE IMPONIBILI**

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti e come tali assoggettate a TARI le seguenti superfici:
  - a) Tutti i locali, comunque denominati, di qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da almeno 3 lati, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
  - b) Le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile ed i posti macchina, occupati in via esclusiva;
  - c) tutte indistintamente le parti comuni di multiproprietà o di centri commerciali integrati;
  - d) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
  - e) tutte le superfici operative scoperte o coperte anche se non chiuse, destinate in modo autonomo e non occasionale a magazzini di materiali e di prodotti finiti destinati alla commercializzazione o comunque all'esercizio di una qualsiasi altra attività economica;
  - f) per le stazioni di servizio carburanti, sono assoggettate a tariffa le sole superfici coperte da tettoia destinate allo stazionamento degli automezzi in fase di erogazione e tutti i locali ed i relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari, restando espressamente esclusa l'area di transito, manovra e sosta degli autoveicoli all'interno delle stazioni stesse;
  - g) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi, quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
  - h) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico od al patrimonio indisponibile dello Stato o degli enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati al precedente art. 3 o ad altri usi privati, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani e/o assimilati.

2. Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'art. 14 comma 9 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, per addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'ottanta per cento della superficie catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B, C assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali, misurata quindi al netto dei muri.
3. Per le altre unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte della categoria catastale D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali, misurata quindi al netto dei muri, con esclusione della superficie avente altezza minima inferiore a 1,50 m .
4. Per le aree scoperte la superficie imponibile è quella misurata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esso comprese.
5. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione sia superiore o non superiore a 0,5 .
6. Le unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella ad uso domestico sono classificate utenze domestiche.
7. Non sono soggette a tributo le superfici per le quali sussistono oggettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno ed in particolare:
  - a) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o idonea documentazione, fatto salvo il potere di verifica del Gestore. Per edifici in corso di ristrutturazione l'esenzione del tributo spetta per il periodo corrente dall'inizio alla fine dei lavori;
  - b) unità immobiliari a destinazione abitativa di cui si dimostri l'esistenza di condizioni obiettive di "non utilizzabilità" del bene e non di semplice mancato uso di fatto. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e devono rispondere ai criteri fissati al comma 5 del precedente art. 3;
8. Nel Piano Finanziario di un Comune può essere previsto che le aree e superfici scoperte ove si svolgono attività produttive sulle quali, per caratteristiche strutturali e per il tipo di attività, si formano esclusivamente rifiuti ( sia pericolosi che non pericolosi ) non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, siano assoggettate alla sola parte fissa della tariffa e non alla parte variabile. In linea generale , tali aree sono quelle destinate ad attività produttive rientranti nelle sole catg. 18, 19 , 20 e 21 delle classi di attività prevista tabella 3a ( o nelle corrispondenti catg. 12-13-14-15 della tabella 3b ) dell'allegato 1 al D.P.R. 158 del 27 aprile 1999 . Presupposto per l'esclusione di tali aree dall'assoggettamento alla parte variabile della tariffa è che non sia conferito alcun rifiuto in esse prodotto al servizio pubblico, sia da raccolta domiciliare che da raccolta tramite ecocentro.
9. Non sono soggette a tariffa le superfici dei locali ed aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono destinati nonché tutte le superfici di seguito elencate:
  - a) Le aree e superfici scoperte ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti tossico nocivi, pericolosi o non pericolosi ma non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, salvo quanto previsto al precedente comma 8;
  - b) locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti religiosi e le aree scoperte di relativa pertinenza;
  - c) soffitte, ripostigli e simili, che non costituiscano pertinenza o accessorio di altre unità immobiliari, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a metri 1,50 ;
  - d) limitatamente alle utenze domestiche, balconi, verande, terrazze, pensiline e porticati purché non chiusi con strutture fisse su più di 2 lati;
  - e) le aree scoperte delle utenze domestiche costituenti accessori e pertinenze dei locali medesimi;
  - f) le aree scoperte delle utenze non domestiche aventi le seguenti caratteristiche:
    - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
    - aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli
    - aree adibite a titolo gratuito a parcheggio dipendenti e clienti;
    - aree verdi.
  - g) parcheggi scoperti ad uso privato e parcheggi scoperti pubblici o gratuiti;

- h) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, ambulatori, laboratori, sale per analisi o terapie, ed in genere i locali adibiti ad altri usi ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi. Sono invece assoggettate a tributo le sale di degenza, ad eccezione di quelle che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- i) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali: cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- j) la parte degli impianti sportivi dove viene svolta l'attività, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- k) le aree scoperte e le serre adibite all'esercizio dell'impresa agricola e/o vivaistica. Sono invece assoggettabili a tariffa i locali o serre destinate alla vendita od esposizione, ad abitazione, ad uffici e ai relativi servizi.

#### **Art. 5 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. Il Tributo è commisurato ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è determinato secondo i criteri e le modalità di calcolo fissate nel presente regolamento.
2. L'obbligazione pecuniaria al pagamento della TARI decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione da parte del contribuente e termina dal giorno in cui è cessata l'occupazione o conduzione, da dichiarare con i modi ed i tempi di cui al successivo art. 16.
3. In assenza della comunicazione di cessazione l'obbligazione del contribuente può cessare solamente nel momento in cui la cessazione è rilevata d'ufficio dal Gestore o nel caso in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione del contribuente subentrato.
4. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che compongono la TARI ( modificazione della composizione del nucleo familiare, delle superfici e/o destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, etc. ) decorrono dalla data in cui si verifica l'evento stesso.
5. Qualora la comunicazione della variazione sia intervenuta oltre il 30° giorno dal verificarsi dell'evento ed origini un aumento del tributo da corrispondere, l'effetto della variazione decorre comunque dalla data in cui si è verificato l'evento e si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 20 del presente regolamento per tardiva denuncia, per quanto non in contrasto con il comma 684 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n° 147.
6. In nessun caso, qualora la denuncia di cessazione o di variazione sia presentata oltre i termini di cui all'art. 16 del presente regolamento, il contribuente può opporre al Gestore o all'Unione la mancata rilevazione d'ufficio dell'intervenuta variazione anche se comunicata all'Ufficio Anagrafe o ad altro Ufficio del Comune o dell'Unione. Per le sole variazioni del nucleo familiare il Gestore procederà d'ufficio sulla base delle registrazioni dell'Ufficio anagrafe.

#### **Art. 6 – SOGGETTO PASSIVO**

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, occupi o conduca, a qualsiasi titolo, locali e/o aree scoperte, costituenti presupposto ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, sia della riscossione, sia del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
2. In caso di decesso del soggetto passivo del tributo gli eredi sono obbligati in solido.
3. Per le parti comuni di condominio, se in uso esclusivo, l'obbligazione di denuncia e di pagamento del tributo fa carico agli occupanti o conduttori delle medesime.
4. Per le parti comuni di condominio di uso non esclusivo, fatte salve le specificazioni ed esclusioni del precedente art. 4 punto 1. comma b, la denuncia ed il tributo sono dovuti dagli occupanti o conduttori in proporzione alle rispettive quote millesimali, aggiungendo la quota di superficie così determinata a quella dei locali in uso esclusivo;

5. Per gli alloggi affittati ammobiliati o per affitti di alloggio ad inquilini occasionali e, comunque, per un periodo inferiore a 6 mesi nell'anno solare, la TARI è dovuta dal proprietario o usufruttuario dell'alloggio. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune, soggetto attivo del tributo, eventuali patti di traslazione del Tributo a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
6. Per le foresterie o appartamenti intestati ad associazioni o ditte e non adibiti in via continuativa ad abitazione di uno stesso nucleo familiare, il tributo è dovuto dalla ditta o associazione proprietaria o conduttrice dell'appartamento.
7. Nel caso di multiproprietà o di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è soggetto passivo del tributo ed è pertanto obbligato alla presentazione della denuncia ed al pagamento del relativo tributo sia per locali ed aree scoperte di uso comune che per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori.
8. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettivo-alberghiera o forma analoghe ( residence, affittacamere e simili ) la TARI è dovuta da chi gestisce l'attività.
9. Nel caso di insediamento abusivo, obbligato in solido al pagamento della TARI è il titolare delle aree e/o dei locali.

#### **Art. 7 - PIANO FINANZIARIO**

1. Ai fini della determinazione della TARI il Gestore redige annualmente il Piano Finanziario, secondo le forme ed i contenuti indicati nel D.P.R. 158/1999, degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, che individua il costo complessivo del servizio di cui trattasi.
2. Il Piano Finanziario è accompagnato da una relazione tecnica che illustra il modello gestionale ed organizzativo, i livelli della qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la quota del tributo per il servizio rifiuti e, con riferimento al Piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.
3. Sulla base del Piano Finanziario e della relazione tecnica di accompagnamento, l'Unione approva l'importo del tributo, entro i termini fissati per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. La deliberazione , anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la deliberazione non é adottata entro tale termine, si applicano le aliquote già deliberate per l'anno precedente.
5. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione per il tributo provinciale.

#### **Art. 8 - DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Il tributo comunale sui rifiuti dovuto annualmente dai contribuenti è determinato in modo da ottenere un gettito globale per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati. La quota della TARI per il servizio rifiuti coprirà anche i costi previsti per la rimozione e smaltimento dei rifiuti di qualunque natura e provenienza abbandonati sulle strade urbane ed aree pubbliche o soggette all'uso pubblico o comunque di cui sia richiesta dal Comune al Gestore la rimozione e lo smaltimento, ma comunque nei limiti quantitativi e/o economici previsti nella relazione tecnica annuale di accompagnamento al piano finanziario, rimanendo eventuali maggiori costi a carico dell'Unione ovvero recuperati nel Piano Tariffario dell'anno successivo.
2. Il tributo, per la quota relativa ai rifiuti, è composto da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare all'attività amministrativa, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
3. Al fine del calcolo del tributo, quota relativa ai rifiuti, la totalità delle utenze del Comune è suddivisa in Utenze Domestiche ed Utenze non domestiche, comprendenti queste ultime le attività commerciali, industriali, professionali, le attività produttive in genere, le associazioni e le comunità.
4. La TARI, approvata dall'Unione, ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire secondo criteri razionali basati sull'effettiva produzione di rifiuti delle due tipologie di utenza. La ripartizione dei costi viene eseguita tenuto conto anche delle modalità

previste dalla circolare del Ministero dell'Ambiente del 7 ottobre 1999 n. GAB/99/17879/108. I calcoli verranno effettuati annualmente in sede di determinazione della tariffa.

5. A livello territoriale, il tributo potrà essere articolato con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità eventualmente previste nel Piano Finanziario annuale sottoposto all'approvazione dell'Unione.
6. Per la determinazione della TARI si farà riferimento ai parametri previsti dal D.P.R. 158/99 ed a quanto previsto nei successivi art. da 10 a 15 del presente Regolamento.

#### **Art. 9 - NUMERO DI OCCUPANTI PER UTENZE DOMESTICHE**

1. Il numero di occupanti un'utenza domestica che è preso in considerazione ai fini della determinazione della TARI, è quello degli effettivi occupanti l'alloggio che comunque non può essere inferiore a quello risultante dall'iscrizione anagrafica.
2. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e che dimorano nell'abitazione per almeno due mesi nell'anno solare. (ospitalità)
3. Le riduzioni possibili del numero di occupanti rispetto alle risultanze anagrafiche sono solamente quelle previste al successivo art. 14 del presente regolamento, da comunicare al Gestore con le forme e modalità richiamate nello stesso articolo, ovvero quelle espressamente previste nel Piano Finanziario annualmente sottoposto all'approvazione del Comune.
4. Laddove ad una stessa abitazione facciano riferimento più nuclei familiari, il numero di occupanti da dichiarare è dato dalla somma dei componenti i nuclei familiari secondo le specificazioni di cui al precedente comma 1.
5. Per nuclei familiari non residenti, il numero di occupanti da dichiarare è pari al numero di tutti i componenti il nucleo familiare e di eventuali conviventi. In assenza di comunicazione del numero di effettivi occupanti sarà associato un numero di componenti in misura di 1 unità ogni 50 mq di superficie utile, con arrotondamento all'unità superiore.
6. Per le utenze domestiche tenute a disposizione ( seconde case ) e per alloggi a disposizione di cittadini residenti all'estero, ai fini della determinazione della TARI resta associato un numero di componenti pari a 1 . Saranno in ogni caso applicate le riduzioni del tributo previste al successivo art. 14 del presente regolamento.
7. Per le foresterie o appartamenti intestati ad associazioni o ditte e non adibiti in via continuativa ad abitazione di uno stesso nucleo familiare, ai fini della determinazione della TARI resta associato un numero di componenti in misura di 1 unità ogni 50 mq di superficie utile, con arrotondamento all'unità superiore. È fatta salva la possibilità per l'utente di dimostrare con idonea documentazione l'effettivo numero di occupanti l'alloggio.
8. Per le unità immobiliari destinate a box auto il numero di occupanti è quello dell'utenza domestica cui lo stesso è associato. Se il conduttore è non residente ed il box costituisce l'unica tipologia di locali occupati o detenuti nel Comune, il numero degli occupanti risulta pari a 1.
9. Per foresterie o abitazioni con più nuclei familiari che occupano una stessa unità immobiliare, non risulta applicabile la limitazione degli occupanti al numero max pari a 6 prevista dal D.P.R. 158/99 . Per tali utenze la tariffa sarà aumentata di una percentuale pari al rapporto tra numero di occupanti e 6

#### **Art. 10- CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E PARTE VARIABILE PER SINGOLO UTENTE**

1. La parte fissa della tariffa, stabiliti i costi ad essa afferenti e la loro ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche, è determinata per singolo utente come segue:
  - a) Per l'utenza domestica verranno adottati i coefficienti previsti dalla tabella **1a** o **1b** (Nord) dell'**allegato 1** al D.P.R. 158 del 27 aprile 1999, secondo la tipologia demografica dei singoli comuni facenti parte dell'Unione
  - b) Per l'utenza non domestica verranno adottati opportuni coefficienti scelti entro gli intervalli previsti per ciascuna categoria dalla **tabella 3a** o **3b** (Nord) dell'**allegato 1** al D.P.R. 158 del 27 aprile 1999. , secondo la tipologia demografica dei singoli comuni facenti parte dell'Unione



2. La parte variabile, stabiliti i costi ad essa afferenti e la loro ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche, è determinata per singolo utente come segue:
  - a) Per l'utenza domestica verranno adottati opportuni coefficienti scelti entro gli intervalli previsti per consistenza di nucleo familiare dalla **tabella 2** dell'**allegato 1** al D.P.R. 158 del 27 aprile 1999 .
  - b) Per l'utenza non domestica, in attesa di organizzare sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, viene applicato un sistema presuntivo, assumendo per singola tipologia di attività una produzione annua per mq entro gli intervalli previsti dalla **tabella 4a** o **4b (Nord)** dell'**allegato 1** al D.P.R. 158 del 27 aprile 1999, secondo la tipologia demografica dei singoli comuni facenti parte dell'Unione
3. E' fatta salva la possibilità di derogare i parametri di cui ai precedenti commi se consentito dalla norma vigente e comunque entro eventuali limiti fissati dalla normativa stessa.
4. I coefficienti di cui ai precedenti commi sono annualmente stabiliti nel Piano Finanziario predisposto dal **Gestore o dai singoli Comuni** ed approvato dall'Unione.

#### **Art. 11 – ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITÀ ALLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, fatto salvo il potere di accertamento del gestore del servizio, si fa riferimento alle denunce rese dai soggetti passivi.
2. L'assegnazione di un'utenza ad una delle classi di attività prevista tabella **3a** o **3b** dell'**allegato 1** al D.P.R. 158 del 27 aprile 1999 viene effettuata sulla base del codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della C.C.I.A.A. o ancora a quanto riportato nell'atto dell'autorizzazione all'esercizio di attività del Comune o dell'Unione. In mancanza di tali elementi si farà riferimento all'effettiva attività svolta secondo quanto dichiarato dal Soggetto Passivo che presenta la denuncia, fatta comunque salva la possibilità di verifica da parte del Gestore.
3. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio IVA.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata a tal fine; qualora non risulti possibile individuare compiutamente i locali destinati ad attività economica si applicheranno le disposizioni dell'art. 4 comma 6.
5. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi non immediatamente riconducibili a quelli di attività previsti dalla **tabella 3a** o **3b** dell'**allegato 1** al D.P.R. 158 del 27 aprile 1999 vengono associati ai fini dell'applicazione della TARI alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione di rifiuti. L'appartenenza ad una specifica categoria dei locali od aree scoperte si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali. La categoria applicabile per ogni attività è quindi generalmente unica per le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa; è comunque possibile assegnare categorie differenziate nel caso in cui, all'interno del complesso, siano individuabili superfici sulle quali si svolgono attività funzionalmente autonome e a rilevante incidenza, riconducibili ad una specifica categoria di tariffa tra quelle dalla **tabella 3a** o **3b** dell'**allegato 1** al D.P.R. 158 del 27 aprile 1999. L'assegnazione di una distinta categoria, qualora ne ricorrano i presupposti, è attivata solo su richiesta dell'utente ed ha validità esclusivamente dall'anno della richiesta.
6. Nel caso di insediamento di diverse attività con destinazione diversa in un complesso unitario, quale un centro commerciale, le tariffe sono distinte secondo le specifiche attività svolte e le parti comuni attribuite alla categoria prevalente.

#### **Art. 12 –SCUOLE STATALI**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 ( convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 ) .

2. La somma attribuita al Comune da trasferire all'Unione ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.

#### **Art. 13–UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE**

1. Per utenze non domestiche non stabilmente attive si intendono coloro che occupano o detengono temporaneamente, anche senza autorizzazione, locali od aree scoperte private o pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni per anno solare, quale risultante da licenza od autorizzazione dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o in assenza da riscontri del Gestore.  
Sono comunque considerate “non stabilmente attive” le attività agrituristiche .
2. Per le utenze non domestiche non stabilmente attive è istituita una “tariffa giornaliera” per la gestione dei rifiuti, calcolata sui metri quadrati di superficie occupata, per i giorni di occupazione o conduzione risultanti dall'atto autorizzatorio o, se superiori, a quelli di effettiva occupazione e conduzione. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale, potendosi applicare una maggiorazione, anche differente per ogni categoria stabilita con l'approvazione del piano finanziario comunque non superiore al 100% .
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta in tabella 3a dell'allegato 1 al D.P.R. 158 del 27 aprile 1999, si applicano i coefficienti della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani, su valutazione del Gestore e Unione.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo di spazi ed aree pubbliche è assolto all'atto della Denuncia ai fini COSAP; i dati relativi le metrature e la durata o numero dei giorni di utilizzo verranno desunti dalla denuncia stessa e dalla relativa autorizzazione rilasciata dal Comune.
5. Per le autorizzazioni concesse in via continuativa per l'intero anno solare la presenza è comunque assunta per 52 settimane ed i giorni autorizzati, fatti salvi i casi di revoca e/o subentro definitivo di altro utente per i quali si procederà applicando le disposizioni di cui al comma 6 del successivo art. 18.
6. Per le autorizzazioni rilasciate per occupazioni temporanee di suolo pubblico e occupazioni dei posti mercato da parte dei precari, per i quali si farà riferimento alle presenze rilevati dalla Polizia Locale, il tributo sarà calcolato sulla base dei giorni di occupazione e delle effettive presenze.
7. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute in accordo alle previsioni del successivo art. 22 del presente regolamento.

#### **Art. 14 – AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI PER UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche sono previste le agevolazioni e riduzioni specificate nei commi successivi, per il cui godimento l'utente deve dare comunicazione presentando i moduli appositamente predisposti presso gli Uffici del Gestore, che rilascerà ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale di spedizione o, se inviata tramite telefax o posta elettronica, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
2. La TARI, sia per la parte fissa che per la parte variabile, è ridotta nel caso di abitazioni utilizzate anche in via non continuativa per meno di 183 giorni per anno solare, quali le abitazioni tenute a disposizione (seconde case), le abitazioni tenute a disposizione di cittadini residenti all'estero e le abitazioni il cui unico abitante sia ricoverato in modo permanente presso case di cura o ricovero. L'entità della riduzione è stabilito annualmente nel Piano Tariffario riferito a ciascun Comune approvato dall'Unione, ed è comunque non superiore al 30% . Il diritto alla riduzione decorre dalla data in cui si è verificata la situazione se il relativo modulo sottoscritto di cui al comma 1 è stata presentato entro 30 giorni, ovvero dalla comunicazione se lo stesso è presentato oltre il 30° giorno.
3. La TARI, nella sola parte variabile, è ridotta per nuclei familiari di cui uno o più componenti siano assenti dall'abitazione per non meno 183 gg. durante l'anno d'imposizione per motivi di studio o di lavoro, ricovero presso casa di cura o riposo, soggiorno in comunità di recupero, detenzione in istituto di pena. La riduzione è applicata alla sola parte variabile del tributo ed è pari, per ogni abitante assente, all'importo % indicato nella sottostante tabella:

n° occupanti	2	3	4 o più
Detrazione sulla parte variabile	50%	30%	20%

Per usufruire della riduzione dovrà essere presentato dall'utente al Gestore il relativo modulo sottoscritto di cui al comma 1, completo di idonea documentazione comprovante l'assenza del componente il nucleo familiare. Tale modulo deve essere presentato entro e non oltre il 31 Marzo dell'anno successivo a quello d'imposizione, con l'avvertenza che la comunicazione presentata oltre tale termine non potrà comunque dar luogo a nessuna riduzione. Entro i successivi 60 gg. il Gestore emetterà avviso di sgravio della quota variabile della TARI da rimborsare con le modalità previste al successivo art. 19 del presente regolamento.

4. La TARI, nella sola parte variabile, può essere ridotta nel caso di utenze che attuino il recupero della frazione umida e del verde con formazione di materia organica riutilizzabile nella pratica agronomica (compostaggio) utilizzando idonea attrezzatura omologata o concimaia, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e del codice civile. L'entità della riduzione è stabilita annualmente nel Piano Tariffario riferito a ciascun Comune approvato dall'Unione, ed è comunque non superiore al 30% della parte variabile. Per usufruire di tale riduzione dovrà essere trasmesso, debitamente sottoscritto, al Soggetto Gestore il relativo Modulo di Adesione al Compostaggio Domestico, ed il diritto alla riduzione decorre dalla data di presentazione del Modulo. In assenza di specifica previsione nel Piano Tariffario annualmente approvato non si applica la riduzione di cui al presente comma.
5. L'interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo., a meno che non si rientri nei casi previsti al comma 656 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n° 147 nel qual caso si applicherà la riduzione prevista nello stesso articolo nella misura che sarà deliberata dall'Unione, considerato anche l'effettivo periodo di interruzione del servizio.
6. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona in cui è ubicato un immobile, in accordo alle disposizioni del comma 657 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n° 147 sarà applicata una riduzione della TARI per una percentuale non inferiore al 60%, che sarà annualmente fissata nel piano finanziario approvato dall'Unione.
7. La riduzione di cui al comma 3 del presente articolo e goduta da un contribuente sono confermate, in via presuntiva per il tributo del successivo esercizio. Entro il 31 Marzo dell'anno successivo a quello d'imposizione, il contribuente è però tenuto a produrre la documentazione comprovante il possesso dei requisiti che legittimano l'applicazione della riduzione di cui trattasi. Qualora la documentazione richiesta non fosse presentata, o fosse presentata oltre la data del 31 Marzo, o ancora non confermasse il possesso dei requisiti necessari, il Gestore provvederà all'emissione dell'avviso di pagamento per l'integrazione del tributo versato.
8. Per quanto riguarda la riduzione di cui al comma 4 ( compostaggio domestico ) la stessa decade qualora il soggetto beneficiario conferisca, anche in modo episodico, la frazione umida e/o verde al servizio pubblico di raccolta-domiciliare. Qualora il gestore verifichi una tale circostanza, sarà emesso avviso di pagamento per lo sgravio goduto per l'intera annualità.
9. Per agevolazioni speciali relative a condizioni di indigenza, anziani, portatori di handicap ed altri casi particolari, si rimanda alle decisioni in autonomia di ogni singolo comune, con onere a loro carico, non rientrando la casistica nella gestione del piano finanziario. Tali eventuali agevolazioni dovranno essere iscritte in bilancio dal Comune come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
10. L'Unione può stabilire specifiche riduzioni, anche limitatamente ad alcuni Comuni, per utenze isolate alle quali sia richiesto di conferire a distanza dalla propria abitazione: l'entità di tali eventuali riduzioni deve essere specificata nel Piano Tariffario annualmente approvato.

#### **Art. 15 –RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Per le utenze non domestiche è concessa una riduzione della TARI, per la sola parte variabile, al produttore di rifiuti non pericolosi dichiarati assimilati ai rifiuti urbani ai sensi della normativa in vigore, e a condizione che siano delle tipologie espressamente previste all'art. 9 del *“Regolamento dell'Unione per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio”* che dimostri di averli avviati a riciclaggio, attività definita dall'art. 183 comma 1 lett.

u) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 . La riduzione sarà proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti delle tipologie sopra specificate effettivamente avviate al riciclaggio e la produzione annua fissata per l'attività ottenuta come prodotto della superficie assoggettata a tributo per il coefficiente di produzione Kd per esso fissato nella TARI approvata. Il rapporto come sopra determinato , assunto pari a 1 se superiore a 1, è moltiplicato il coefficiente 0,3 e pertanto la riduzione non può comunque essere superiore al 30% della parte variabile del totale della tariffa. Per usufruire di tale riduzione, entro e non oltre il 31 Marzo dell'anno successivo a quello d'imposizione il contribuente dovrà presentare i Formulari comprovanti l'avvio a riciclaggio dei rifiuti prodotti dall'attività relativa all'anno d'imposizione, con l'avvertenza che la documentazione presentata in ritardo non potrà comunque dar luogo a nessuna riduzione. La documentazione deve essere presentata presso gli Uffici del Gestore, che rilascerà apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale di spedizione o, se inviata tramite telefax o posta elettronica, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento. Entro i successivi 60 gg. il Gestore emetterà avviso di sgravio della quota variabile di tributo da rimborsare.

Se espressamente previsto nel Piano Tariffario di un Comune approvato annualmente la presente riduzione può anche superare la percentuale del 30% della parte variabile: il valore massimo deve essere espressamente previsto nel Piano Tariffario assumendosi diversamente il suddetto valore del 30%.

2. L'interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo a meno che non si rientri nei casi previsti al comma 656 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n° 147 nel qual caso si applicherà la riduzione prevista nello stesso articolo nella misura che sarà deliberata dall'Unione, considerato anche l'effettivo periodo di interruzione del servizio.
3. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona in cui è ubicato un immobile, in accordo alle disposizioni del comma 657 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n° 147 sarà applicata una riduzione della TARI per una percentuale non inferiore al 60%, che sarà annualmente fissata nel piano finanziario approvato dall'Unione.
4. L'ammontare globale della riduzioni ammissibili di cui al comma 1 non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dall'Unione con la delibera tariffaria. Qualora il totale delle riduzioni richieste comportasse il superamento di tale limite, espressamente indicato nel Piano tariffario, si procederà alla riduzione proporzionale delle riduzioni stesse, anche attraverso conguaglio sugli avvisi di pagamento dell'anno successivo.

#### **Art. 16 – DENUNCE DI ATTIVAZIONE, CESSAZIONE E VARIAZIONE**

1. I soggetti obbligati al pagamento della TARI, hanno l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio e la cessazione dell'occupazione e della conduzione dei locali entro 30 giorni dal loro verificarsi, mediante la compilazione dell'apposito modulo messo a disposizione dal Gestore. Restano fermi per quanto applicabili i termini previsti dal comma 684 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n° 147.
2. Il modulo di denuncia contiene tutti gli elementi essenziali per la determinazione del tributo ( quale l'inizio dell'occupazione ), ed in particolare per le utenze domestiche:
  - a) i dati identificativi del soggetto;
  - b) il numero degli occupanti l'alloggio;
  - c) l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali;
  - d) i dati identificativi catastali;
  - e) condizioni che diano diritto ad agevolazioni/riduzioni.per le utenze non domestiche:
  - a) i dati identificativi del soggetto dichiarante (rappresentante legale o altro, codice fiscale, partita iva.);
  - b) la Categoria di appartenenza;
  - c) il codice ISTAT dell'attività prevalente;
  - d) l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali;
  - e) i dati identificativi catastali
  - f) l'eventuale avvio in proprio a ~~smaltimento e/o recupero~~ riciclaggio di rifiuti assimilabili agli urbani.

3. Anche ogni variazione dei dati di cui al precedente comma 2, sia per utenze domestiche che non domestiche, deve essere comunicata al Gestore/Unione entro i termini di cui al comma 1, mediante la compilazione dell'apposito modulo messo a disposizione dal Gestore/Unione stesso.
4. La comunicazione, sia di inizio che di cessazione o variazione, deve essere sottoscritta con firma leggibile e presentata dal Soggetto obbligato ovvero da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale.
5. La comunicazione deve essere presentata presso gli Uffici del Gestore/Unione, che rilascerà apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale di spedizione o, se inviata tramite telefax o posta elettronica, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
6. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo risultino invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare, con le modalità ed entro i termini di cui al comma 3. del presente articolo, ogni variazione relativa alla denuncia originaria che comporti un diverso ammontare del tributo e/o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dello stesso.
7. Le denunce già presentate al Comune sono ritenute valide a tutti gli effetti e trasmesse al Gestore che potrà verificarne la correttezza.
8. Gli uffici comunali o dell'Unione in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, hanno l'obbligo di invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia anche in assenza di detto invito.

#### **Art. 17 - APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è applicato e riscosso dall'Unione Comuni Adige-Guà o dal Gestore del servizio appositamente incaricato dall'Unione stessa.
2. Con delibera della Giunta dell'Unione viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. In caso di affidamento in concessione della gestione al gestore del servizio rifiuti il funzionario responsabile è nominato dal gestore.
3. La riscossione è effettuata su base volontaria, previo avviso di pagamento a mezzo posta semplice, in più rate annuali. Il numero delle rate e la scadenza dei pagamenti, riportata sull'avviso di pagamento, sarà fissata con l'approvazione annuale del Piano Tariffario, nel rispetto delle previsioni del D.L. 201/2011 o di altre disposizioni statali relative al Tributo. In ogni caso la data di scadenza del pagamento è non anteriore a 15 giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento.
4. Eventuali importi di conguaglio, sia di anni precedenti che dell'anno in corso, potranno essere riscossi anche in unica soluzione con scadenza fissata nell'avviso di pagamento ma comunque non inferiore a 30 giorni dalla data di emissione dell'avviso di pagamento.
5. Il tributo per l'anno di riferimento è versato all'unione mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonché tramite concessionario. E' comunque consentito l'utilizzo di altre forme di pagamento ( MAV , RID, ecc. ) a scelta dell'Unione o del Gestore, se non contrarie a disposizioni statali sul tributo.
6. In caso di mancato pagamento, anche parziale, entro i termini previsti nell'avviso di cui al comma 2 del presente articolo, il Gestore provvederà a notificare a mezzo raccomandata a/r apposita richiesta di pagamento da eseguirsi entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della medesima, con addebito delle spese di notifica forfetizzate in € 6,00. L'avviso contiene altresì l'avvertenza che in caso di inadempimento si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui al successivo comma.
7. In caso di perdurante inadempimento, si provvederà alla notifica di avviso di accertamento, con applicazione della sanzione pari al 30% dell'importo omesso, stabilita dall'art. 13 del D. Lgs. 471/97, e degli interessi fissati al successivo art. 21 del presente Regolamento, con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 6.
8. Fino alla notifica dell'avviso di accertamento di cui al precedente comma 6, il contribuente si può avvalere del ravvedimento operoso a norma dell'art. 13 del D. Lgs. 472/19.

9. In mancanza di adempimento all'avviso di accertamento di cui al precedente comma 7 si procederà alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo o notifica di ingiunzione fiscale.
10. Nel caso di cessazione in corso d'anno, il Gestore emetterà avviso di sgravio per l'importo risultante.
11. Nel caso di variazione in corso d'anno ovvero del godimento da parte del contribuente di agevolazione di cui ai precedenti art. 14 e 15 del presente regolamento, il Gestore emetterà avviso di pagamento o di sgravio se l'importo risultante, comprensivo di eventuali sanzioni o interessi, è superiore ad € 50,00, procedendo diversamente ad addebitare o accreditare rispettivamente l'importo sull'avviso di pagamento dell'anno successivo.
12. Non sono emessi avvisi di pagamento o sgravi se inferiori ad € 12,00 ( comprensivi di eventuali sanzioni ed interessi ) e, considerata la rateizzazione prevista all'art. 17 comma 3 e possibili pagamenti parziali, non si procede a riscossione o rimborso per importi inferiori ad € 5,00 : tali importi sono da intendersi riferiti all'insieme delle annualità oggetto di calcolo o ricalcolo.
13. Per i banchi di mercato il tributo dovuto dal singolo contribuente potrà essere riscosso congiuntamente al canone per occupazione del suolo pubblico ( COSAP ), affidandone la riscossione al soggetto incaricato della riscossione della COSAP.
14. Il Gestore, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la ripartizione del tributo previsto in più rate, purché si preveda il saldo del tributo dovuto prima della messa in mora di cui al precedente comma 6 , potendosi in tal caso omettere la maggiorazione per interessi. Dopo l'invio della messa in mora di cui al precedente comma 6, la rateizzazione è concessa fino ad un massimo di rate mensile così determinato:

UTENZE DOMESTICHE			UTENZE NON DOMESTICHE		
da €	a €	N° rate	da €	a €	N° rate
0	300	6	0	1.000	6
301	1.000	12	1.001	3.000	12
1.001	2.000	24	3.001	6.000	24
2.001		36	6.001		36

e con applicazione degli interessi moratori di cui al successivo art. 21. Qualora la richiesta di rateizzazione riguardi più avvisi di pagamento (sia per riscossione volontaria che in fase coattiva) il numero massimo delle rate è definito con riferimento all'importo complessivo di cui è richiesta la rateizzazione e sarà stabilito dal Gestore valutandone la compatibilità con la prevista attività di riscossione anche in fase coattiva.

#### **Art. 18 - POTERI DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO**

1. Il Gestore del servizio provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati al controllo dei dati dichiarati sulla denuncia, effettuando verifiche e controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune.
2. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle utenze, effettuata anche in base alle convenzioni con soggetti abilitati ai sensi dell'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, il Gestore del servizio può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti entro il termine fissato nella richiesta o, in assenza di tale termine, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa richiesta.
3. Qualora dalle risposte alla richiesta di cui al comma 2. originassero recuperi tariffari con emissione dei relativi atti di accertamento, saranno applicate le maggiorazioni previste all'art. 20, fatta salva la possibilità del contribuente di avvalersi delle previsioni dell'art. 20 comma 4.
4. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 2 nel termine concesso, il personale incaricato dal Gestore della rilevazione della superficie assoggettabile a TARI, munito di autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, può accedere agli immobili soggetti al tributo ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici e comunque sempre nell'ambito di quanto concesso dalla normativa vigente, fatti ovviamente salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

5. Il Gestore per le verifiche sui soggetti obbligati al pagamento della TARI ovvero dei dati da questi comunicati, potrà avvalersi di atti e banche dati legittimamente in possesso dell'Amministrazione Comunale e dell'Unione o, previo opportuni accordi, delle società erogatrici dei servizi a rete.
6. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente e di impedimento alla diretta rilevazione in altre forme, il Gestore può effettuare l'accertamento in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del C.C.
7. Nei casi in cui dalle verifiche anzidette venga riscontrata l'infedeltà, l'incompletezza o omissione della denuncia originaria o di variazione, il Gestore provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio in accordo alle previsioni dell'art. 20 del presente regolamento.

#### **Art. 19 - RIMBORSI - ERRORI - RETTIFICHE**

1. Nei casi di errori sul calcolo del tributo, intesi come errata attribuzione o applicazione dei coefficienti tariffari ai parametri (metratura, n° di occupanti, classe di attività) dichiarati dall'utente ovvero accertati dal Gestore, il Gestore dispone lo sgravio o il rimborso entro 180 giorni dalla domanda presentata dal contribuente.
2. I rimborsi possono essere disposti anche per rettifiche dei coefficienti tariffari ( metratura, n° di occupanti, classe di attività ) per errata precedente comunicazione del contribuente, ovvero nei confronti di soggetti che non hanno presentato la denuncia di cessazione e/o variazione di cui all'art. 16 entro i termini previsti, purché sia presentata documentazione comprovante l'avvenuta cessazione e/o variazione. Nessun rimborso potrà essere riconosciuto in caso di mancata presentazione entro i termini prescritti della richiesta per godere di riduzioni e agevolazioni di cui ai precedenti artt. 14 e 15.
3. Le modalità di presentazione della richiesta di rimborso o di rettifiche sono quelle definite al precedente art. 16.
4. I rimborsi dovuti per errore di cui al precedente comma 1 o conseguenti una rettifica di cui al precedente comma 2 devono essere richiesti dal contribuente entro e non oltre 5 anni dal ricevimento dell'avviso di pagamento e comunque non oltre 5 anni dal termine del periodo di imposizione cui si riferisce l'avviso di pagamento .
5. Sulle somme da rimborsare per errore del Gestore è corrisposto l'interesse legale fissato dall'art. 17 della legge 8/5/1998 n. 146 maggiorato di tre punti percentuali. Per il calcolo degli interessi la decorrenza è dalla data dell'avvenuto pagamento .
6. Se l'importo da rimborsare, comprensivo laddove dovuto degli interessi moratori maturati, è inferiore ad € 50,00 e il contribuente resta attivo, si procederà a conguaglio compensativo sull'avviso di pagamento dell'anno successivo. E' comunque fatta salva la facoltà del contribuente di chiedere il rimborso entro i termini di 180 giorni dalla domanda di rimborso.
7. Nei confronti di contribuenti cessati non sono emessi sgravi se inferiori ad € 12,00 (comprensivi di sanzioni ed interessi) e, considerata la rateizzazione prevista all'art. 17 comma 3 e possibili pagamenti parziali, non si procede a rimborso per importi inferiori ad € 5,00 : tali importi sono comunque riferiti all'insieme delle annualità oggetto di ricalcolo.

#### **Art. 20 –SANZIONI**

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione il Gestore provvede ad emettere atto di accertamento per il recupero del tributo dovuto, unitamente agli interessi moratori nella misura stabilita al successivo art. 21. del presente regolamento. Oltre al recupero dell'importo non versato per i periodi di riferimento verrà applicata una sanzione del 100% . .
2. In caso di infedele dichiarazione il Gestore provvede ad emettere atto di accertamento per il recupero del maggior tributo dovuto, unitamente agli interessi moratori nella misura stabilita al successivo art. 21 del presente regolamento. Oltre al recupero dell'importo non versato per i periodi di riferimento verrà applicata una sanzione del 50% dell'importo omesso, con un minimo di 50 €.
3. Le sanzioni di cui ai comma 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

4. Per la tardiva denuncia, sia riferita a mancata comunicazione di inizio occupazione che alla mancata comunicazione di intervenute variazioni, oltre agli interessi moratori nella misura stabilita al successivo art. 21 si applica la sanzione del 30% e le disposizioni dell'art. 13 del D. Lgs. 472/1997 in materia di "ravvedimento operoso". In particolare la sanzione del 30% è ridotta come segue:
- ad un decimo qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispetto ai tempi indicati al precedente art. 19 non superiore a 30 giorni;
  - ad un ottavo qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispetto ai tempi indicati al precedente art. 19 non superiore a 365 giorni;
  - ad un quinto qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispetto ai tempi indicati al precedente art. 19 superiore a 365 giorni.
5. Gli atti di cui ai commi 1 e 2, sottoscritti dal Gestore del servizio, devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi, del tributo che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate.
6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui a precedente art. 18 comma 2 entro i termini richiesti, si applica la sanzione di euro 100.
7. Su richiesta del soggetto accertato, il Gestore potrà concedere la rateizzazione dell'importo da versare in più rate mensili il cui numero massimo è così determinato:

UTENZE DOMESTICHE			UTENZE NON DOMESTICHE		
da €	a €	N° rate	da €	a €	N° rate
0	300	6	0	1.000	6
301	1.000	12	1.001	3.000	12
1.001	2.000	24	3.001	6.000	24
2.001		36	6.001		36

e con applicazione degli interessi moratori di cui al successivo art. 21. Qualora la richiesta di rateizzazione riguardi più avvisi di pagamento (sia per riscossione volontaria che in fase coattiva) il numero massimo delle rate è definito con riferimento all'importo complessivo di cui è richiesta la rateizzazione e sarà stabilito dal Gestore valutandone la compatibilità con la prevista attività di riscossione anche in fase coattiva.

Per beneficiare della rateazione è necessario effettuare il versamento della prima rata entro 15 giorni dalla data in cui si riceve la comunicazione o nel maggior termine fissato nella stessa comunicazione. Il mancato pagamento delle somme dovute ad una qualsiasi delle scadenze previste comporta la decadenza della rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzione in misura piena, dedotto quanto già versato, viene iscritto a ruolo.

#### **Art. 21 - INTERESSI MORATORI**

In caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento il Gestore del servizio provvederà ad addebitare gli interessi moratori sugli importi addebitati, per ogni giorno di ritardo pari ad 1/365 del tasso legale fissato ai sensi dall'art. 17 della legge 8/5/1998 n. 146 maggiorato di tre punti percentuali.

#### **Art. 22 - CONTENZIOSO**

Il giudice competente in materia di contenzioso riguardante sia il pagamento della tariffa, sia l'irrogazione delle maggiorazioni, delle spese e degli interessi è il Giudice Tributario.

#### **Art. 23 - NORMA TRANSITORIA**

Il presente regolamento ha validità dal 1 gennaio 2014. Restano comunque validi tutti gli atti di applicazione, riscossione e accertamento o recupero della TARSU TIA e TARES effettuati dal Gestore e Comuni dell'Unione, fino alla data di approvazione del presente regolamento, sulla base della normativa pro-tempore vigente.